

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRA-
ORDINARI PER LA CALABRIA

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 1955

(7^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegno di legge:

« Provvedimenti straordinari per la Calabria »
(947) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 67, 68, 69, 70
AGOSTINO	68, 69
BUIZZA	68, 69
MERLIN Angelina	68
ROMANO	68, 69, 70
SPAGNOLLI	69
SPASARI	68, 69
SPEZZANO	70
VACCARO	69

La seduta è aperta alle ore 17,05.

Sono presenti i senatori: Agostino, Artiaco, Barbaro, Buizza, Calauti, De Luca Luca, Gerini, Merlin Angelina, Palermo, Romano Domenico, Salomone, Spagnolli, Spasari, Spezzano e Vaccaro.

VACCARO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti straordinari per la Calabria » (947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per la Calabria ».

Mi è pervenuta una lettera da parte del senatore Spezzano che, facendo presente di essere impegnato in Aula, mi chiede di rinviare la seduta della Commissione. Ora io ritengo che si possa discutere qualche articolo in cui non vi siano questioni tali da rendere necessaria la presenza del senatore Spezzano.

Riprendiamo pertanto la discussione dell'articolo 3 interrotta la volta scorsa.

Il senatore Spezzano aveva presentato insieme con altri colleghi un emendamento all'articolo 3 per elevare i contributi ivi previsti nella misura del 60 per cento per le opere di bonifica montana e del 50 per cento per le opere di bonifica integrale, alla misura unica del 70 per cento. Il senatore Spezzano rinunciò poi a questo emendamento, che fu fatto proprio dai senatori Romano Domenico e Spasari.

Io ho voluto esaminare attentamente la questione. Non è un mistero per nessuno che il presente disegno di legge ha avuto due stesure. Nel primo testo il contributo per le opere di bonifica montana era previsto nella misura del 75 per cento e il contributo per la bonifica integrale nella misura del 50 per cento. Rispetto quindi al testo che ci è stato presentato non c'è nessuna differenza per la bonifica integrale, ma c'è una differenza notevole, dal 75 al 60 per cento, per la bonifica montana. La misura dei contributi d'altra parte era stata fissata sulla base di studi di tecnici, come si poteva rilevare dalla prima relazione.

Ci sono insomma diverse proposte per fissare la misura percentuale dell'aumento. Chiedo pertanto che la Commissione si pronunci in merito.

SPASARI. Io penso che per le opere di bonifica montana ci possiamo mettere d'accordo sulla misura del 75 per cento.

BUIZZA. Questi contributi influiscono a seconda della loro misura sulla spesa totale. Qui è già stato detto che lo stanziamento è insufficiente e il senatore Spezzano ha addirittura sostenuto che occorrono 370 miliardi.

Io credo che le percentuali di aumento stabilite nell'articolo 3 sono commisurate allo stanziamento di cui è possibile disporre. Non so quindi se sia possibile aumentare questi contributi se non c'è la sicurezza di avere altri stanziamenti. Di fronte a questa incertezza, mi asterrò dal voto.

MERLIN ANGELINA. Il senatore Spezzano, proponendo ieri una misura più alta del contributo, osservò che egli parlava in favore di una classe che non è quella che generalmente è uso a difendere, ma sosteneva il suo emendamento perchè il contributo fosse effettivamente operante. Noi non dobbiamo ripetere l'errore che si è compiuto al tempo della legge per il Polesine. In quella legge si stanziò una somma, che mi pare fosse di due miliardi, per il ripristino di certe opere di privati, che potevano attingere al fondo per una integrazione della spesa nella misura del 40 per cento. Questa disposizione era a favore dei piccoli proprietari. Quando la legge ha cessato di aver vigore, si è constatato che il fondo per i contributi non era stato pressochè toccato, perchè nessun piccolo proprietario aveva potuto intraprendere il lavoro, dato che il contributo era troppo basso.

Se vogliamo quindi fare una legge che dia veramente dei benefici, che non resti sulla carta, fissiamo i contributi in una misura tale che i proprietari possano basarsi su di essi per intraprendere i lavori.

AGOSTINO. Vorrei illustrare il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 3. Mentre il testo del disegno di legge si riferisce esplicitamente alle opere contemplate dal disegno di legge stesso, il nostro emendamento è più va-

sto. In esso si dice che: « La misura massima dei contributi dello Stato per l'esecuzione di opere a carattere privato, previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e dal decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per tutta la regione calabrese è elevata al 70 per cento ». Noi proponiamo insomma una norma che riguardi tutta la regione calabrese in relazione alle leggi che ho citato, non in riferimento al disegno di legge che stiamo discutendo. Però noi fissiamo anche un criterio restrittivo, nel senso che la misura massima del contributo è elevata al 70 per cento, e quindi spetterà al potere discrezionale degli organi competenti fissare la misura caso per caso.

ROMANO. Questo è un errore. Secondo me è meglio stabilire una misura fissa. Ricordo gli inconvenienti che nacquero nel 1922-23 quando si adottarono tre criteri diversi di applicazione per le leggi: nell'Italia meridionale erano applicate nella misura massima, nell'Italia centrale in una misura un po' inferiore, nell'Italia settentrionale al minimo. Si dovette poi procedere alla perequazione, con grande dispendio di lavoro.

PRESIDENTE. Il criterio elastico si presta anche ad altri inconvenienti.

Tornando al punto della misura e della differenziazione del contributo, io osservo che la Calabria è zona di bonifica montana al di sopra dei 300 metri e di bonifica integrale al di sotto dei 300 metri. Quindi è tutto territorio di bonifica. Il testo dell'articolo 3 eleva i contributi previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 dal 50 al 60 per cento per la bonifica montana e dal 38 al 50 per cento per la bonifica integrale. Nella sua prima stesura, però, per la bonifica montana il disegno di legge prevedeva l'aumento al 75 per cento. Con il suo emendamento il senatore Spezzano propone invece di elevare entrambi i contributi al 70 per cento.

Io sono del parere di mantenere la differenziazione, sia pure aumentando il contributo per la bonifica montana e lasciando fermo l'altro.

AGOSTINO. Non insisto nel mio emendamento. Credo che ci potremmo accordare nel senso di portare il contributo per la bonifica montana al 75 per cento e quello per la bonifica integrale al 60 per cento.

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

7ª SEDUTA (26 maggio 1955)

ROMANO. Noi non dobbiamo preoccuparci solo della misura del contributo, ma dobbiamo tener presente anche un'altra difficoltà. In genere i proprietari non hanno i mezzi sufficienti per compiere i lavori e poi chiedere il contributo. Propongo quindi un emendamento per consentire anticipazioni del contributo perlomeno nella misura di un terzo.

PRESIDENTE. In alcuni casi sono successi però degli inconvenienti: si sono riscosse cioè le anticipazioni e poi non si sono fatti i lavori.

ROMANO. Le anticipazioni si daranno col primo stato di avanzamento.

VACCARO. Poichè nell'articolo 3 è detto che « i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991... sono elevati... », non è chiaro se questi contributi che oggi si aumentano graveranno su quella legge o sulla nuova.

PRESIDENTE. I contributi graveranno sulla nuova legge.

SPAGNOLLI. Se il finanziamento avverrà su questa legge, noi dobbiamo sapere l'entità dei fondi a disposizione; se viceversa i contributi graveranno sulla legge del 1952, io faccio osservare che essa soffre già di carenza di finanziamenti. Bisogna quindi che noi abbiamo le idee molto chiare, prima di aumentare i contributi.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge prevede già un certo stanziamento. Se sia sufficiente, o meno, si vedrà appresso, attraverso il consuntivo.

BUIZZA. Per la bonifica montana mi pare che siate d'accordo nel portare il contributo dal 50 al 75 per cento. Di questo contributo il 50 per cento graverà sulla legge 25 luglio 1952 e il 25 per cento su questa legge. Ma se la legge del 1952 ha esaurito i fondi, cosa succede del 25 per cento previsto da questa legge? D'altra parte credo che noi non possiamo attingere tutto il 75 per cento nella nuova legge, per la quale lamentiamo già scarsità di fondi.

PRESIDENTE. Fermiamoci per il momento alla questione della misura dei contributi, se

debbano cioè rimanere nella misura prevista dall'articolo 3 o debbano essere aumentati.

AGOSTINO. Io osservo che nell'articolo 1 del disegno di legge si prevede l'elaborazione di un piano di opere straordinarie con particolare riguardo alla bonifica. Quindi ritengo che nell'elaborazione di questo piano si esaminerà tutta la questione e si potrà fissare con più esattezza la misura dei contributi.

SPASARI. Io credo che noi dobbiamo fissare fin d'ora la misura dei contributi, elevandoli rispettivamente al 75 e al 60 per cento.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione, per divisione, degli emendamenti relativi alla misura dei contributi.

Metto ai voti la proposta di sostituire alle parole « al 60 per cento » le altre « al 75 per cento ».

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Metto ai voti la proposta tendente a sostituire alle parole « al 50 per cento » le altre « al 60 per cento ».

(È approvata).

Il senatore Romano, d'accordo con il senatore Buizza, propone il seguente comma aggiuntivo all'articolo 3:

« È consentita l'anticipazione nella misura di un terzo del contributo, in base allo stato di avanzamento del lavoro ».

A me pare che questo emendamento potrebbe essere formulato per maggiore esattezza nel seguente modo:

« Il pagamento del contributo dovuto ai privati sarà eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo ».

Nessuno chiedendo di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

SPAGNOLLI. Poichè esistono molte pratiche in corso di istruttoria, mi domando se non sia il caso di precisare che per esse vengono applicati gli aumenti previsti dall'arti-

colo. A tale riguardo penso sia opportuno aggiungere un ulteriore comma così concepito: « Le dette maggiorazioni sono applicabili anche ai contributi la cui concessione è in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge ».

SPEZZANO. È una precisazione superflua, perchè naturalmente si applica la legge più favorevole, come si è verificato recentemente in un caso analogo in sede di attuazione della legge Romita sull'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo, proposto testè dal senatore Spagnoli.

(È approvato).

Ricordo che nella trascorsa seduta il senatore Romano Domenico rilevò che, dopo le modifiche apportate agli articoli precedenti, la parola « considerati », nel primo comma, dell'articolo 3, era da considerarsi superflua. Pertanto l'articolo 3, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato, salvo eventuali rettifiche in sede di coordinamento:

« Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento.

« Il pagamento del contributo dovuto ai privati sarà eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

« Le dette maggiorazioni sono applicabili anche ai contributi la cui concessione è in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 4.

Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei territori classificati tra i comprensori di

bonifica integrale ai sensi del precedente articolo 2 sono a totale carico dello Stato.

La classifica di dette opere ha luogo in base alle leggi vigenti; peraltro, durante il periodo di applicazione della presente legge, la spesa di manutenzione delle opere stesse è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6.

ROMANO. Ritengo che in armonia con le modifiche apportate agli articoli precedenti, la formulazione di questo articolo potrebbe essere così semplificata:

« Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente articolo 2 sono a totale carico dello Stato.

« Durante il periodo di applicazione della presente legge la spesa di manutenzione delle opere stesse è assunta a carico dello Stato e grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 4 nel nuovo testo proposto dal senatore Romano.

(È approvato).

Siamo così giunti all'articolo 5, per il quale vi è una proposta di soppressione da parte del senatore Spezzano. Data l'importanza dell'argomento, poichè la soppressione dell'articolo 5 implicherebbe la modificazione dei successivi articoli e l'indicazione di un nuovo organo da sostituire alla Cassa per il Mezzogiorno nell'attuazione della legge, ritengo sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, onde permettere ai colleghi che ne abbiano l'intenzione di studiare gli eventuali emendamenti e consentire inoltre al Governo, oggi assente, di dire la propria parola in merito alle varie proposte.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 18.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.